

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero della Giustizia  
Tribunale Civile e Penale di Napoli

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna  
Campania

e

Regione Campania

*Per la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità anche ai fini della messa alla prova per adulti tra le sedi e le strutture territoriali afferenti alla Regione Campania ed i Tribunali Ordinari.*

- PREMESSO che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, alla regola 1.2 promuovono il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell'azione di sostegno dell'autore di reato;
- PREMESSO che la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di *probation*, tutt'ora in vigore, alla Parte 3 "*Responsabilità e rapporti con altri organismi*", art. 37 auspica che i servizi di *probation* cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;
- PREMESSO che il decreto 26 marzo 2001 determina le norme per le modalità di svolgimento del LPU applicato in base all'art 54 co 6 del dl 274/2000 e che la legge n. 67 del 28 aprile 2014 introduce nel nostro Ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti;
- PREMESSO che l'articolo 168-bis, terzo comma, del Codice penale subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ad essa correlata;
- PREMESSO che l'art. 120 del D.P.R. 230/2000 "*Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*" prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;
- PREMESSO che, nell'ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell'imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;
- CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 141- ter c.p.p. "*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*";
- CONSIDERATO il decreto del Ministro della Giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015 che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;
- CONSIDERATA la Direttiva del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 17 gennaio 2017 con la quale, al punto 14 bis, si sottolinea che, al fine di implementare le risorse e di sviluppare la multidisciplinarietà, gli Uffici Interdistrettuali promuovono la partecipazione del volontariato all'esecuzione penale esterna, stimolando gli uffici del distretto a favorirne la collaborazione nel territorio;

- CONSIDERATE le disposizioni stabilite in materia dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che riconosce il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato come segno dell'attenzione della società civile ai problemi dell'esecuzione penale;
- CONSIDERATA la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno delle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un'effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;
- CONSIDERATA la relazione finale del Tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale nella quale si auspica la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE;
- CONSIDERATA la necessità di favorire l'implementazione del ricorso all'istituto del lavoro di pubblica utilità anche per la sospensione del procedimento con messa alla prova attraverso l'ampliamento delle opportunità di svolgimento mediante la stipula di convenzioni tra le sedi operative territoriali della Regione Campania e i tribunali ordinari;
- CONSIDERATO che la Regione Campania ha come scopo la programmazione ed il coordinamento a favore di tematiche quali la lotta alla povertà morale e materiale e le cause che le determinano e favorire la promozione umana, sociale e culturale dei cittadini;
- CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;
- TENUTO CONTO che il Ministero di Giustizia nel TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI, l'UIEPE Campania e la REGIONE CAMPANIA hanno avviato continui canali di comunicazione e collaborazione su tematiche comuni e che la Regione Campania ha già stipulato convenzione nel 2012 con il Tribunale di Napoli per l'accoglienza in lavoro di pubblica utilità di persone in area penale esterna.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della Giustizia, nel Tribunale Civile e Penale di Napoli, l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Campania e le articolazioni territoriali (di seguito UIEPE/UEPE) e la REGIONE CAMPANIA, convengono quanto segue.

## Art. 1 – DEFINIZIONE

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), anche nella messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ad attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

## Art. 2 – FINALITÀ

Con il presente accordo le parti si impegnano a sensibilizzare la comunità ed a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU anche nell'ambito del procedimento di Messa alla Prova, da parte delle articolazioni regionali con i Tribunali competenti e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative del condannato o imputato con lo svolgimento del LPU anche nell'ambito del procedimento di Messa alla Prova richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto.

A tal fine gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3 dell'art. 2 del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra le sedi operative regionali ed i Tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU anche nell'ambito del procedimento di Messa alla Prova potrà concretamente svolgersi sia presso le strutture e/o le sedi della Regione Campania e dei servizi che ad essa fanno capo, che presso eventuali enti e associazioni a tale scopo convenzionati con la Regione, che eserciterà attività di coordinamento e supervisione e che per gli stessi si farà garante. In entrambi i casi, le strutture e/o le sedi presso le quali materialmente si svolgerà il LPU anche nell'ambito del procedimento di Messa alla Prova dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. Nel già menzionato allegato, saranno riportati, per ciascuna struttura e/o sede l'indirizzo della sede legale, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti della stessa.

Le strutture e/o le sedi della Regione, nonché gli enti strumentali di quest'ultima, dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati/condannati per lo svolgimento del LPU anche nell'ambito del procedimento di Messa alla Prova e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l'assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i Tribunali.

La struttura presso la quale si svolgerà il LPU anche nell'ambito del procedimento di Messa alla Prova, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Il presente accordo si propone di favorire nell'imputato l'accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del *Vulnus* che l'illecito ha provocato alla collettività e, inoltre si propone di favorire le seguenti azioni:

1. collaborare con la società civile;
2. favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza;

3. assicurare informazione, formazione culturale, sociale e tecnica relativa le misure di comunità;
4. programmare e realizzare interventi per le persone e le famiglie in difficoltà;
5. favorire la diffusione di una cultura della “giustizia di comunità” anche attraverso campagne di comunicazione ed informazione;
6. promuovere azioni di contrasto della criminalità e favorevoli la legalità;
7. favorire l’accesso del soggetto sottoposto a provvedimenti dell’ autorità giudiziaria, a programmi di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

I soggetti che saranno ammessi allo svolgimento del LPU anche nell’ambito del procedimento di Messa alla Prova presteranno le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dal DM n. 88/2015, art. 2, comma 4, di cui alle lettere: a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori e stranieri; b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) del DM n. 88/2015, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del soggetto in area penale e della sede operativa territoriale della Regione Campania, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa non retribuita, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale della Regione Campania o delle associazioni o delle organizzazioni affiliate, di corrispondere agli imputati o condannati impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del LPU anche nell’ambito del procedimento di Messa alla Prova dei condannati o imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

### Art. 3 – COMPETENZE E AZIONI

Il Tribunale penale e civile di Napoli si impegna ad essere impulso, ispirazione e fondamento di ogni azione organizzata con UIEPE Campania e Regione Campania per la sensibilizzazione della Comunità alle problematiche delle persone in area penali e per favorire la stipula delle convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova tra le sedi e le strutture territoriali afferenti alla Regione Campania ed i Tribunali Ordinari.

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

1. fornire alle sedi operative locali della Regione, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell'istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità che i soggetti in area penale sono chiamati a svolgere presso le strutture e/o le sedi operative territoriali della Regione, nonché presso eventuali enti a tale scopo convenzionati con la stessa;
2. favorire i contatti tra le sedi operative territoriali della Regione ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza dell'ufficio;
3. supportare le sedi operative territoriali della Regione al fine di pervenire alla stipula della convenzione per lavoro di pubblica utilità o per messa alla prova, secondo gli schemi di seguito allegato nr 1 per LPU e nr 2 per Messa alla Prova di cui alla delega conferita dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie.

La Regione, con la sottoscrizione del presente atto, formula espressamente indirizzo, agli enti e alle strutture regionali, ad aderire alla collaborazione oggetto del presente Protocollo, sottoscrivendo le specifiche convenzioni, compatibilmente con le esigenze organizzative, e si impegna a:

1. individuare, nell'ambito della specifica convenzione, il numero massimo di soggetti in area penale che possono essere inseriti contemporaneamente nei servizi facenti capo alle sedi operative territoriali della Regione Campania e, eventualmente, agli enti a tale scopo convenzionati con la stessa;
2. specificare le tipologie di attività da far svolgere in concreto ai soggetti in area penale presso i servizi della Regione e, eventualmente, presso gli enti a tale scopo convenzionati con la stessa;
3. per ogni sede operativa territoriale convenzionata indicare un referente cui l'UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull'andamento del soggetto in area penale impegnato in attività utili per la pubblica utilità.

Nelle convenzioni operative da sottoscrivere sulla base degli schemi allegati al presente Protocollo saranno definite di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l'efficace attuazione delle convenzioni.

### Art. 4 – ONERI ECONOMICI

Resta a carico della Regione o dell'ente convenzionato con il Tribunale l'onere assicurativo delle persone in area penale impegnati in lavoro per la pubblica utilità. La stipula della convenzione con il Tribunale

Ordinario territorialmente competente consente alla Regione o all'ente in convenzione di avvalersi della gratuità, per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto all'art. 1. comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all'art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

#### Art. 5 – CABINA DI REGIA

Per il monitoraggio, l'implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è Costituita una Cabina di Regia a livello regionale composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti. La partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza alcun onere.

#### Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l'altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

*Ministero della Giustizia  
Tribunale penale e civile di Napoli  
La Presidente  
Dott.ssa Elisabetta Garzo*

*Ministero della Giustizia  
Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Campania  
Il Direttore Reggente  
Dott.ssa Claudia Nannola*

*Regione Campania  
Il Presidente  
Dott. Vincenzo De Luca*